

COMUNE DI FIUGGI
(Provincia di Frosinone)

AVVISO PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E CONTRIBUTI UTILI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DA PORRE A FONDAMENTO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA VALORIZZAZIONE/DISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Premessa.

1. Il presente avviso è finalizzato ad avviare una procedura di consultazione preliminare di mercato (nel seguito, "**procedura di consultazione**" o "**consultazione**") preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, le relative caratteristiche soggettive e oggettive, le soluzioni tecniche praticabili e le connesse condizioni economiche, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze del Comune di Fiuggi (nel seguito, il "**Comune**"), come di seguito descritte;

il Comune di Fiuggi intende proseguire nel percorso di completamento della procedura di valorizzazione/dissione della propria partecipazione detenuta nella società Acqua e Terme Fiuggi S.p.a. (nel seguito, "**ATF**" o "**Società**") già avviato nell'ambito della revisione straordinaria, di cui all'art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (nel seguito, "**TUSPP**"), approvata a mezzo della Delibera di Alienazione n. 15 del 28 settembre 2017 del Dott. Francesco Tarricone, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, assunto al Prot. 6200/2017 dell'Ente, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune medesimo;

2. in particolare, con la suddetta delibera è stato disposto di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Fiuggi nella ATF prevedendo, tuttavia, il mantenimento di una quota di azioni non superiore al 5%, considerato "*l'interesse generale per la collettività amministrata della gestione termale e del marchio "Fiuggi" e il carattere prioritario riconosciuto dal Comune alla tutela, promozione e valorizzazione turistico termale e delle caratteristiche dell'acqua minerale "Fiuggi", come evidenziato dall'art. 5 dello Statuto del Comune*";
3. l'ATF è società per azioni partecipata in via maggioritaria dal Comune di Fiuggi che detiene il 99,86% [nota per il cliente: da visura sembra risultare il 99,92% si chiede di verificare] delle azioni mentre la quota residuale è detenuta da alcuni dipendenti di ATF;

4. in data 21 luglio 1999 il Comune di Fiuggi ha sottoscritto con la ATF un contratto ventennale di affidamento in godimento e uso di beni (il “**Contratto di Subconcessione**”), per l’utilizzo e lo sfruttamento economico delle fonti delle acque minerali “Fiuggi” e “Anticolana” (nel seguito, le “**Fonti**”), dello stabilimento termale e del “Marchio Fiuggi” (nel seguito, il “**Marchio**”), successivamente integrato in data 21 marzo 2002 e da ultimo modificato in data 30 gennaio 2009, la cui scadenza è fissata al 2029;
5. più precisamente, nell’ambito del medesimo contratto ed in virtù delle successive modifiche intervenute, il Comune ha ceduto alla ATF per la durata di vent’anni tutti i beni mobili relativi all’utilizzo e allo sfruttamento economico delle Fonti e ha conferito in uso e godimento alla medesima ATF tutti i beni immobili connessi rientranti nel perimetro della gestione delle attività di imbottigliamento e termale, compreso il “Marchio Fiuggi”;
6. sempre in virtù delle modifiche al Contratto di Subconcessione succedutesi nel tempo, ATF ha ricevuto in gestione anche il campo da golf comunale, la relativa *club house* nonché il “Teatro delle Fonti”, il nuovo opificio industriale, la Palazzina “medica” e i relativi accessi, unitamente all’ex Centro Coni, ai fini “*dell’ottimale gestione dei beni stessi nell’ottica del conseguimento di un’ulteriore promozione del “Marchio” e dell’immagine termale e turistica del territorio comunale*”;
7. pertanto, in virtù di tale contratto, la ATF è autorizzata alla gestione delle attività di imbottigliamento dell’acqua minerale “Fiuggi” (nel seguito “**Asset acqua**”), alla gestione di due complessi termali, denominati “Fonte Bonifacio VIII” e “Fonte Anticolana” (nel seguito “**Asset terme**”) e alla gestione del “Golf Club Fiuggi 1928” (nel seguito “**Asset golf**”), nonché alla gestione a fini turistici degli altri immobili sopra menzionati (nel seguito “**Asset Teatro e Centro Coni**”);
8. il Contratto di Subconcessione, sulla cui base ATF opera la gestione degli *Asset* in questione, si fonda, a sua volta, su un regime concessorio che interessa il Comune di Fiuggi. Lo stesso, infatti, è titolare di due concessioni: la concessione perpetua sulle sorgenti, denominata “Fiuggi”, risultante dalla riunione disposta con Decreto Ministeriale del 14 luglio 1936 di due pregresse concessioni perpetue sulle sorgenti di acqua minerale “Fiuggi” e “Anticolana” (*illo tempore* accordate al Comune di Fiuggi dalla Regione Lazio con decreti ministeriali 9 settembre 1929 e 28 febbraio 1930) e la concessione temporanea, sovracomunale sul bacino idrico di alimentazione delle sorgenti medesime, disposta con il medesimo Decreto Ministeriale del 14 luglio 1936, di durata novantennale ed in scadenza nel 2029;
9. la ATF è incorsa nel tempo in difficoltà gestionali, dovute tra l’altro ad una grave crisi patrimoniale e finanziaria della Società, che ne hanno messo in dubbio la

prosecuzione dell'operatività aziendale, comportando conseguenti ricadute e perdite nel bilancio comunale;

- 10.** in considerazione di tale difficoltà gestionale, nell'ambito della gestione commissariale del Comune, il Commissario Straordinario ha, dapprima, avviato un piano di sviluppo e di riorganizzazione aziendale della ATF, finalizzato alla miglior valorizzazione della Società e degli Asset da essa gestiti con l'obiettivo di garantire il miglior impatto sulle politiche di sviluppo locale, la concorrenza tra operatori economici e la massima trasparenza dell'azione amministrativa;
- 11.** a tali fini, nell'ottica dell'individuazione della miglior procedura volta alla realizzazione di tale piano di sviluppo e di riorganizzazione aziendale, il Commissario Straordinario, in data 6 luglio 2017, con deliberazione n. 26, con i poteri di Giunta Comunale, ha avviato una procedura di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50, per l'acquisizione delle proposte e contributi utili ai fini della futura procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione del piano in questione;
- 12.** nelle more della celebrazione della predetta procedura (invero poi non concretizzatasi), in considerazione del termine del 30 settembre 2017, posto dall'art. 24 TUSPP, ai fini della redazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, il Commissario Straordinario ha provveduto alla predetta ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Fiuggi alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienarsi, adottando la deliberazione n. 15 del 28 settembre 2017, descritta al punto **2.**;
- 13.** successivamente, in data 13 giugno 2018 è stata notificata istanza di fallimento della Società, ex art. 7 della Legge sul Fallimento, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione alla situazione sociale considerata fino all'anno 2016. Tuttavia, in data 7 febbraio 2019 il Tribunale di Frosinone, Sezione Fallimentare, ha pronunciato il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento dell'ATF, acquisito al protocollo dell'Ente al n.5135 del 15 aprile 2019. Inoltre, alla data dell'11 marzo 2019 è spirato il termine previsto per la proposizione di eventuali reclami avverso il medesimo decreto di rigetto;
- 14.** considerato che in tutti gli Asset in gestione di ATF ma, in special modo, nell'Asset acqua e nell'Asset terme, si individua un momento identitario peculiare della comunità cittadina, esprimendosi in essi una porzione fondamentale dell'essenza, della storia e dell'identità dei fiuggini e stante, pertanto, la complessità e la delicatezza degli obiettivi di interesse pubblico che l'amministrazione intende perseguire nell'ambito del progetto di dismissione della partecipazione detenuta nella ATF, il Comune di Fiuggi, in virtù dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, emana il presente avviso per l'avvio di una consultazione preliminare di mercato;

15. i risultati a valle della consultazione di mercato avviata con il presente avviso, saranno vagliati dal Comune e dai propri consulenti e verranno utilizzati al fine di addivenire alla strutturazione di una procedura di evidenza pubblica coerente con i predetti obiettivi di dismissione e valorizzazione degli Asset in rapporto con la comunità di riferimento.

Oggetto e finalità della consultazione.

1. Il Comune di Fiuggi, sulla base delle premesse sin qui esposte, per il tramite dalla presente consultazione preliminare di mercato, intende acquisire contributi, relazioni, informazioni e spunti utili da parte degli operatori di settore onde definire le modalità più adeguate di dismissione e valorizzazione della partecipazione detenuta dal Comune nella ATF, in termini di strategie di rilancio, sviluppo e valorizzazione degli Asset in questione;
2. il Comune, al termine della presente consultazione, acquisiti i contributi che emergeranno e ritenuti gli stessi utili, avvierà la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla dismissione della partecipazione nella ATF tenendo conto dei medesimi risultati;
3. gli operatori economici interessati, possono presentare a questa Amministrazione le relative proposte e contributi, rispettando le seguenti previsioni.

Oggetto dei contributi degli operatori di settore.

1. I contributi degli operatori interessati devono sostanziarsi nella elaborazione di proposte riguardanti, in via unitaria o distinta in tutto o in parte, le migliori strategie e modalità di gestione di tutti gli Asset, attualmente condotti dalla ATF, in modo che la futura procedura ad evidenza pubblica volta alla dismissione di ATF possa avvalorarsi dei contributi ritenuti più utili;
2. in particolare, le proposte avanzate dagli operatori economici dovranno consistere in relazioni e schede di progetto contenenti strategie di rilancio, sviluppo e valorizzazione di tutti gli Asset in questione, nonché in bozze contenenti proposte di regolamentazione contrattuale da utilizzare per l'eventuale e futura stipulazione con il Comune del contratto di gestione delle predette attività turistiche, termali e di imbottigliamento dell'acqua con marchio "Fiuggi";

3. a livello tecnico, pertanto, i contributi dovranno riguardare la individuazione delle forme economicamente più redditizie di gestione degli *Asset*, avendo riguardo alla loro gestione unitaria o separata, tenuto conto dell'interesse generale della comunità fiuggina e del loro legame con i beni rappresentativi del carattere identitario del Comune e delle sue tradizioni storico-culturali, nell'ottica di preservare – a vantaggio dell'amministrazione rappresentativa della medesima collettività – il valore economico e sociale di ATF;

in particolare, gli operatori interessati, onde rispondere alle esigenze del mercato e ai precitati obiettivi di pubblico interesse dovranno indicare nelle loro proposte se la dismissione della partecipazione nella ATF debba avvenire in via unitaria, ovvero disponendosi la scissione in due o più rami di azienda degli *Asset*.

La presentazione dei contributi dovrà avvenire mediante la compilazione del format di cui all'**Allegato C (Modello contributi)**, nelle forme che verranno successivamente indicate.

Soggetti ammessi.

Sono ammessi a partecipare alla presente consultazione di mercato e a presentare contributi, gli operatori economici interessati, di cui all'art. 45, co.2 del D.lgs. 50/2016, ivi incluse le società di gestione del risparmio ("**SGR**") per conto dei fondi d'investimento dalle stesse gestite, in forma singola o associata, sulla base di accordi di sindacato o di analoghe forme di concertazione ("**Cordata**"), anche mediante soggetti appositamente costituiti ("**NewCo**"). Non saranno ammesse alla procedura di consultazione persone fisiche, e/o strutture associative e/o altre forme associative diverse da quelle sopra indicate.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.lgs. 50/2016, per quanto attinenti alla natura delle attività turistico-commerciali oggetto della presente consultazione di mercato.

Gli operatori economici interessati dovranno possedere, al momento della presentazione della manifestazione di interesse (si veda il paragrafo "**Fasi della Consultazione**") i requisiti di onorabilità, capacità professionale ed economica nei termini di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale.

I soggetti interessati a partecipare alla consultazione dovranno, a pena di

esclusione, possedere i requisiti di ordine generale, *ex art. 80 d.lgs.50/2016*, fornendone al riguardo attestazione mediante dichiarazione, da rendere in lingua italiana, di cui all'**Allegato B (Modello di dichiarazione sostitutiva)**, per le cui modalità di compilazione si rimanda alla successiva sezione rubricata "**Fasi della consultazione - Manifestazione d'interesse**", dalla quale risulti:

- 1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

I divieti di cui al presente punto 3) non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- 4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50;
- 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- 6) di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- 7) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale di una precedente consultazione di mercato o di aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare l'andamento della presente consultazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura medesima;
- 8) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di gestione che ne ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- 9) che la partecipazione alla presente consultazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- 10) di non aver preso parte alla preparazione della procedura, determinando una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile;
- 11) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 12) che la documentazione e le dichiarazioni rese nell'ambito della procedura siano veritiere;
- 13) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- 14) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 15) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativa all'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- 16) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente all'avvio della consultazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 17) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di consultazione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Esclusioni – operatività e limiti. Soccorso istruttorio.

1. L'esclusione di cui ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di avvio della presente consultazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai punti da 4 a 17), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Il Comune di Fiuggi si riserva il più ampio potere valutativo in ordine alla idoneità e sufficienza delle misure adottate; in caso di esito positivo della verifica, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Si precisa che un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione non può avvalersi della possibilità di prova del presente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante dalla presente sentenza. Si precisa, altresì che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti da 3) a 17) ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
3. Le cause di esclusione previste dalla sezione precedente non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
4. Nel caso in cui il soggetto interessato sia costituito da più soggetti in forma associata, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti, **a pena di esclusione dalla procedura di consultazione**, da ciascun soggetto.

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati al momento della presentazione della manifestazione di interesse ovvero la loro susseguente perdita nel corso della procedura di consultazione, al pari dell'accertamento di aver reso dichiarazioni non veritiere, false o mendaci comporterà l'automatica esclusione dalla medesima procedura.

5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio, come nel seguito regolato.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dei contributi, con esclusione di quelle afferenti alla capacità economica e alla capacità tecnica, è assegnato all'operatore economico interessato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico è escluso dalla procedura di consultazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Requisiti di Capacità Professionale ed Economica.

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di consultazione, i soggetti interessati devono, **a pena di esclusione**, aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività industriali e gestionali affini ed analoghe ad almeno uno dei settori di attività, attualmente condotti dalla ATF:
 - a) gestione di stabilimenti termali;
 - b) gestione di stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua e conseguente commercializzazione del prodotto;
 - c) gestione di siti turistici relativi ad attività sportive e/o culturali.

Con riferimento alle SGR tale requisito si considera assolto qualora queste dimostrino di essere autorizzate alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da almeno 5 anni e di avere già costituito un fondo la cui politica di gestione preveda l'investimento in almeno uno dei settori sopra indicati.

2. I soggetti in possesso della richiesta esperienza professionale, nei termini sopra esposti, in uno o più dei settori di attività in questione, devono, inoltre, dichiarare di:

- a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2016, 2017, 2018), un fatturato lordo annuo medio almeno pari a Euro 7.000.000,00 (sette milioni) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di stabilimenti termali, pari a Euro 30.000.000,00 (trentamila) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua e conseguente commercializzazione del prodotto e pari a Euro 1.000.000,00 (un milione) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di siti turistici relativi ad attività sportive e/o culturali. Nel caso in cui un soggetto fosse interessato a più settori il requisito si considererà assolto con il rispetto del maggiore dei limiti sopra indicati. In caso di gruppo societario il requisito economico potrà essere riferito al fatturato consolidato del gruppo. Nel caso di società di gestione del risparmio dovrà, invece essere dimostrato di avere avuto in gestione, complessivamente, in ciascuno degli ultimi tre esercizi sociali (2016, 2017, 2018) fondi di investimento per un NAV complessivo pari ad almeno Euro 10.000.000,00 (diecimila). In caso di soggetti partecipanti costituiti da meno di 12 mesi, per quanto riguarda le società, il requisito di cui alla presente lettera a) potrà essere riferito al socio/soci che eserciti/esercitino il controllo di cui all'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sul soggetto partecipante;
- b) aver concluso l'ultimo esercizio sociale (2018) con un patrimonio netto non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di stabilimenti termali, pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua e conseguente commercializzazione del prodotto e pari a Euro 200.000,00 (duecentomila) nel caso di soggetti interessati al settore della gestione di siti turistici relativi ad attività sportive e/o culturali. In caso di gruppo societario o di società partecipanti in forma di consorzio, il requisito di cui al presente punto potrà essere riferito al patrimonio netto consolidato del gruppo ovvero del consorzio. In caso di fondo di investimento, il medesimo requisito potrà essere riferito al patrimonio netto o al patrimonio disponibile e già raccolto per investimenti. In caso di soggetti partecipanti costituiti dopo il 31 dicembre 2018 il requisito di cui alla presente lettera potrà essere riferito al patrimonio netto o al patrimonio disponibile e già raccolto per investimenti alla data di costituzione.

3. Gli anzidetti requisiti di ordine professionale ed economico devono essere indicati dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di consultazione per il tramite di una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B (Modello di dichiarazione sostitutiva)**.

4. Nel caso in cui l'interesse alla procedura di consultazione venga manifestato da una Cordata, da un Consorzio o da un Raggruppamento temporaneo di imprese, tale manifestazione verrà presa in considerazione qualora i requisiti reddituali e patrimoniali sopra indicati, rispettivamente alle lettere (a) e (b), risultino soddisfatti in termini aggregati dai partecipanti a tali strutture associative.

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati al momento della presentazione della manifestazione di interesse ovvero la loro susseguente perdita comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di consultazione.

Fasi della Consultazione

La consultazione si svolgerà in modo tale da realizzare un confronto con gli operatori interessati e si svilupperà nelle seguenti fasi:

1. **Manifestazione di interesse**: gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di consultazione dovranno manifestare il proprio interesse secondo le modalità di seguito illustrate.

Qualora in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, **a pena di esclusione**, i soggetti interessati dovranno far pervenire **tassativamente entro e non oltre TRE MESI dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale nr. 83 del 17 luglio 2019 e pertanto entro il** giorno 17 ottobre 2019 (il "**Termine di Scadenza per la manifestazione di interesse**") presso la sede del Comune di Fiuggi, in Via Piazza Trento e Trieste, n. 13, Cap 03014, Fiuggi (FR), un plico contenente i seguenti documenti, opportunamente redatti:

- la manifestazione di interesse, conformemente al modello allegato al presente documento (**All. A: "Modello di manifestazione di interesse"**) con la relativa documentazione allegata, nel seguito indicata;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente al modello allegato al presente documento (**All. B: "Modello di dichiarazione sostitutiva"**).

Sul plico, opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto partecipante, dovranno essere apposte:

- l'indicazione del mittente;
- la dicitura: "*Manifestazione di interesse per la procedura di consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di proposte e contributi utili ai fini della individuazione delle migliori condizioni*

tecnico economiche da porre a fondamento della futura procedura di gara avente ad oggetto la dismissione della partecipazione detenuta in Acqua e Terme Fiuggi S.p.a. ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”.

Il plico potrà essere consegnato e/o recapitato a mano, all’indirizzo sopra indicato.

A comprova della consegna a mani del plico verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione del giorno e dell’ora di consegna.

Alternativamente rispetto alla consegna a mani, il plico potrà essere inviato mediante servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate. In particolare, i plichi potranno pervenire tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, all’indirizzo sopra indicato dalle ore 9.00 alle 18.00, purché entro il Termine di Scadenza previsto, **pena l’esclusione**.

Si precisa che la consegna e/o recapito oltre il termine di scadenza comporterà l’automatica **esclusione dalla procedura di consultazione**, senza la necessità di procedere all’apertura del plico. Ai fini della consegna / recapito tempestivo, farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettiva ricezione del plico e sarà dunque ininfluenza la data di spedizione da parte del mittente. La consegna e/o il recapito del plico sono a totale rischio del mittente. È esclusa ogni responsabilità del Comune di Fiuggi nel caso in cui tale plico, per qualsiasi motivo, non pervenisse all’indirizzo sopra indicato entro il Termine di Scadenza.

Al fine di agevolare lo svolgimento della procedura, i soggetti interessati sono invitati, entro il medesimo Termine di Scadenza, a inviare la manifestazione di interesse, con la relativa documentazione allegata, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo i modelli di cui agli allegati sopra indicati (**All. A: Modello di manifestazione di interesse - All. B: Modello di dichiarazione sostitutiva**) anche tramite e-mail al seguente indirizzo:
info@pec.comune.fiuggi.fr.it.

Si precisa che **ai fini della determinazione del rispetto del Termine di Scadenza** nonché della completezza della documentazione presentata **farà fede unicamente il plico cartaceo**.

La manifestazione di interesse, incondizionata e senza riserve, dovrà essere redatta in lingua italiana, conformemente al “Modello di Manifestazione di interesse” allegato al presente documento (**All. A: Modello di manifestazione di interesse**) sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle Autorità straniere competenti. Nel caso di partecipazione alla consultazione di una Cordata, di una NewCo costituenda o di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese, gli interessati dovranno predisporre

una Manifestazione di Interesse resa congiuntamente e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun componente le compagini societarie. Nel caso di NewCo costituita la dichiarazione andrà resa oltre dal/dai legale/i rappresentante/i dei soggetti costituenti la NewCo, dal legale rappresentante della NewCo stessa. In tutti i casi sopra evidenziati, dovrà essere nominato il comune mandatario per l'espletamento della procedura di consultazione. La manifestazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle Autorità straniere competenti.

A pena di esclusione, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di consultazione secondo quanto precisato nel precedente paragrafo, successivamente verificabile da parte del Comune di Fiuggi e resa in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta conformemente al “*Modello di dichiarazione sostitutiva*” (**All. B: Modello di dichiarazione sostitutiva**) allegato al presente documento.

Nel caso di partecipazione di Cordata, di consorzio o di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun membro dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle Autorità straniere competenti.

Gli operatori economici interessati dovranno, inoltre, esprimere nella manifestazione d'interesse la volontà ad accedere alla Data Room sintetica della Società, secondo quanto prescritto nel paragrafo “**Accesso a data room sintetica**”, nonché l'interesse ad effettuare il sopralluogo presso la sede della ATF, nei termini indicati nel successivo paragrafo rubricato “**Sopralluogo**”, in una delle date stabilite dal Comune.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e visura camerale aggiornata o documentazione equivalente nel caso di partecipazione alla consultazione di una società di gestione. Nel caso di partecipazione alla procedura di consultazione di società di gestione

del risparmio per conto dei fondi di investimento dalla stessa gestiti, oltre alla documentazione di cui sopra riferita alla società di gestione, dovrà essere inoltre allegata copia del regolamento del fondo o altro documento equivalente idoneo a verificare la capacità del fondo di investimento di effettuare l'investimento, almeno con particolare riferimento agli ambiti di investimento autorizzato ed alla residua durata del fondo di investimento;

2. elenco dei nomi, delle posizioni e data di scadenza dell'incarico di ciascun componente degli organi amministrativi, di controllo e di ogni altro organo sociale rilevante del soggetto interessato. Nel caso di partecipazione alla consultazione di società di gestione del risparmio per conto di fondi di investimento dalla stessa gestiti, oltre ai dati di cui sopra riferiti alla società di gestione, dovranno inoltre essere indicati i componenti degli organi di gestione del fondo ove esistenti;

3. copia dei bilanci civilistici degli ultimi tre esercizi sociali (2016, 2017, 2018) e, ove esistenti, consolidati, del soggetto interessato o comunque del gruppo cui lo stesso soggetto interessato è parte. Per quanto riguarda l'esercizio sociale 2018, ove il relativo bilancio non fosse stato ancora approvato alla data di presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti partecipanti potranno allegare un progetto di bilancio ad hoc redatto dall'organo amministrativo, con l'impegno di produrre il bilancio in forma completa e certificata non appena definitivamente approvato nei termini di legge. Nel caso di partecipazione alla procedura di consultazione di società di gestione del risparmio per conto di uno o più fondi di investimento dalla stessa gestiti, dovranno essere allegati l'ultimo rendiconto di gestione o altro documento equivalente, oltre, con riferimento ai fondi di investimento, ai bilanci di cui sopra riferiti alla società di gestione; nel caso di particolari esigenze di riservatezza, nella documentazione prodotta potranno essere secretate le ulteriori informazioni non ritenute utili. In tal caso dovrà essere resa una dichiarazione che attesti che le parti secretate non sono rilevanti ai fini della consultazione e le ragioni giustificative;

4. elenco dei soci e indicazione della struttura di controllo del soggetto che manifesta interesse, ove applicabile, includendo i soggetti controllanti sino a risalire al vertice della catena di controllo ovvero, in caso di società quotate o comunque ad azionariato diffuso, descrizione della struttura dell'azionariato.

5. breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, con specificazione delle attività

eventualmente svolte nei settori della gestione e sfruttamento economico di spazi commerciali e pubblicitari, comprensivo dei principali dati economici e finanziari. Qualora il partecipante sia una società di gestione del risparmio per conto di un fondo dalla stessa gestito, l'indicazione di cui sopra potrà essere data con riferimento agli investimenti effettuati dai fondi dalla stessa gestiti;

6. dichiarazione, da redigersi nei termini di cui sopra, attestante il soddisfacimento dei Requisiti di Ordine Generale e dei Requisiti di Capacità Professionale ed Economica sopra indicati alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

7. dichiarazione di insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività o l'essere sottoposti a gestione coattiva (*N.B. Qualora il partecipante sia una società di gestione del risparmio per conto di un fondo di investimento dalla stessa gestito, l'indicazione di cui sopra dovrà essere data con riferimento alla società di gestione del risparmio e al fondo stesso*);

8. dichiarazione contenente l'impegno a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire negativamente sulla procedura di consultazione;

9. copia del presente avviso, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dal sottoscrittore della manifestazione d'interesse, per integrale accettazione; nel caso di partecipazione in forma di Cordata o di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la copia del presente avviso dovrà essere sottoscritta da ogni componente;

10. copia semplice della documentazione idonea ad attestare i necessari poteri del/i sottoscrittore/i della manifestazione di interesse e della dichiarazione sostitutiva;

11. dichiarazione del soggetto interessato che autorizzi il Comune di Fiuggi al trattamento dei propri dati personali e/o societari al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di consultazione, nonché il corretto svolgimento della medesima, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

12. indicazione dei consulenti finanziari o di altri consulenti che assistono o assisteranno il soggetto interessato;

13. dichiarazione da parte del soggetto interessato di veridicità, completezza e validità dei documenti di cui ai punti precedenti.

Nel caso l'interesse alla partecipazione alla presente procedura di consultazione venga manifestato congiuntamente da più soggetti attraverso una Cordata, un consorzio oppure un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero una NewCo, i requisiti previsti ed i documenti da allegare alla manifestazione di interesse dovranno essere soddisfatti e riferirsi ad ognuno di detti soggetti.

Si precisa che la manifestazione di interesse e la documentazione allegata alla stessa dovranno essere presentate in lingua italiana. Qualora la documentazione venisse presentata in lingue diverse dall'italiano, la medesima dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, prevalendo, in ogni caso, il testo in lingua italiana.

2. Verifica dei requisiti e ammissione alla partecipazione alla procedura di consultazione: una volta acquisite, entro il Termine di Scadenza prescritto, le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati, il Comune di Fiuggi, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento ovvero, ove ritenuto opportuno, di un Seggio appositamente costituito, esaminerà le singole manifestazioni di interesse, con gli annessi allegati, al fine di verificare il possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti di ordine generale, di capacità professionale ed economica dagli stessi dichiarati.

Al termine di tale verifica, il Comune di Fiuggi comunicherà agli operatori economici suddetti, l'ammissione o la non ammissione alla partecipazione alla procedura di consultazione.

Agli operatori ammessi verrà, pertanto, comunicata l'autorizzazione (i) ad accedere alla data room sintetica e (ii) ad effettuare un sopralluogo presso la sede della ATF, nei giorni dagli stessi indicati.

- **Accesso a data room sintetica:** gli operatori economici interessati, dopo aver richiesto, per il tramite della manifestazione di interesse l'accesso alla data room sintetica della ATF e dopo essere stati ammessi alla procedura di consultazione, potranno acquisire su supporto informatico informazioni e documenti sintetici di supporto (di natura descrittiva, progettuale, urbanistica, contrattuale ecc.) riguardanti i singoli Asset gestiti dalla ATF, nonché la stessa ATF, utili alla definizione dei contributi richiesti, recandosi presso la sede di ATF, in Via Località Spelagato 03014 Fiuggi (FR), in uno dei seguenti giorni : dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Persona di riferimento: Direttore Generale - Mirco Gabbin o Delegato

3. oppure richiedendone una trasmissione via PEC all'indirizzo indicato nella Manifestazione di Interesse, entro il medesimo termine.

4. Sopralluogo: gli operatori economici interessati, dopo aver espresso la volontà di effettuare il sopralluogo presso la sede della ATF in una delle date stabilite dal Comune di Fiuggi, per il tramite della manifestazione di interesse, e dopo essere stati ammessi alla procedura di consultazione, potranno recarsi, previo appuntamento presso la sede di ATF, Via Località Spelagato 03014 Fiuggi (FR), in uno dei seguenti giorni : dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 -**Persona di riferimento: Direttore Generale - Mirco Gabbin o Delegato-** al fine di acquisire informazioni sintetiche sulla stessa e sugli stabilimenti termali, di imbottigliamento dell'acqua e sui siti turistici attualmente gestiti dalla Società. I soggetti interessati potranno, inoltre, richiedere, in occasione del sopralluogo, la permanenza per più giorni presso la sede della ATF onde assistere alle effettive modalità di gestione dei singoli Asset ed ottenere informazioni e spunti utili ai fini della redazione dei propri contributi. Si rammenta che il sopralluogo non è comunque obbligatorio e costituisce una mera facoltà che possono esercitare gli operatori interessati al fine di prendere visione dei siti nei quali sono localizzati gli Asset, e acquisire informazioni riguardanti la ATF e gli Asset da essa gestiti, utili alla definizione delle proposte e contributi richiesti.

5. Compilazione dei contributi: agli operatori economici che abbiano formulato una manifestazione di interesse, siano stati ammessi alla procedura di consultazione, abbiano avuto accesso alla data room sintetica e/o abbiano effettuato un sopralluogo presso la sede della ATF, verrà somministrato un Format e delle schede di progetto, di cui all'**Allegato C (Modello contributi)**, i quali dovranno essere compilati e restituiti presso la sede del Comune di Fiuggi, in Piazza Trento e Trieste, n. 13, Cap 03014, Fiuggi (FR), entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2019 (il "**Termine di Scadenza per la presentazione dei contributi**").

Questi ultimi, come già previsto all'inizio nel paragrafo "**Oggetto dei contributi degli operatori di settore**", conterranno informazioni inerenti: le proposte di gestione e valorizzazione riguardanti la ATF in generale e ciascun singolo Asset; le principali criticità individuate rispetto al perimetro di progetto proposto e/o ai singoli Asset e proposte per il superamento delle stesse; la preferenza in termini di gestione congiunta o separata di due o più dei diversi Asset; l'identificazione di sinergie attivabili tra i vari Asset di interesse ai fini di una gestione comune degli stessi; bozze di proposte di regolamentazione contrattuale da utilizzare per l'eventuale e futura stipulazione con il Comune del contratto di gestione delle predette attività turistiche, termali e di imbottigliamento dell'acqua con marchio "Fiuggi".

Ai contributi dovrà essere allegato un impegno di riservatezza (l'**Impegno di Riservatezza**) conformemente al modello il cui testo, in lingua italiana è allegato al presente documento (**All.D: Impegno di riservatezza**), compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) per integrale accettazione

Nel caso di partecipazione in forma di Cordata, di costituenda NewCo o di raggruppamento temporaneo di imprese, l'Impegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto da ogni componente;

Come indicato in premessa ed in coerenza con l'obiettivo della presente consultazione, a valle della procedura analiticamente descritta ai precedenti punti (da 1 a 5), il Comune esaminerà criticamente i contributi ricevuti, valutandoli in modo oggettivo o comparativo, in rapporto alle sue effettive esigenze di valorizzazione degli Asset attualmente gestiti dalla ATF, nell'ambito della procedura di dismissione della partecipazione comunale, nell'ottica di massima tutela e salvaguardia dell'interesse pubblico della collettività amministrata, e li utilizzerà ai fini dell'eventuale procedimento selettivo.

Nell'ambito di tale esame il Comune si riserva la facoltà di convocare gli operatori economici al fine di ricevere delucidazioni e chiarimenti in ordine ai contributi presentati.

In tal modo potrà definire il perimetro e la procedura ottimale della futura gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

Pubblicazione dell'avviso.

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Fiuggi, sul sito di ATF, e, in estratto, sui seguenti quotidiani:
 1. [IL SOLE 24 ORE](#)
 2. [IL MESSAGGERO](#)
 3. [CORRIERE DELLA SERA](#)
 4. [MILANO FINANZA](#)

Lo stesso è trasmesso, inoltre, alle principali associazioni di categoria di operatori operanti nei settori di attività turistiche, termali e di imbottigliamento e commercializzazione delle acque.

Effetti della partecipazione alla procedura di consultazione.

1. Con il presente avviso non è indetta nessuna gara.
2. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto alla gestione delle attività in argomento e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale a procedere alla eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica.
3. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche.
4. Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di interrompere la presente consultazione sia di procedere, in

una fase successiva, con la procedura ad evidenza pubblica.

5. La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura procedura che sarà eventualmente indetta da questo Comune, non costituendone condizione di accesso.
6. La partecipazione alla presente consultazione non dà agli operatori diritti di preferenza e di prelazioni in merito alla successiva fase di gara né dà diritto ad alcun compenso ed eventuali spese sostenute dagli operatori non saranno in alcun caso rimborsate.

Tutela della privacy

1. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 recante il testo del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di recepimento della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti normativi.
2. I soggetti che parteciperanno alla presente consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali, industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti dovranno, altresì, precisare se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Responsabile del Procedimento – Informazioni e Chiarimenti.

1. Responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Comune di Fiuggi Dott. Raffaele Allocca a cui potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti e/o informazioni complementari sulla procedura *de quo* esclusivamente via e-mail all’indirizzo segretario@comunediFiuggi. entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno precedente il Termine di Scadenza per presentare le manifestazioni d’interesse. Sul sito del Comune saranno pubblicati eventuali chiarimenti, al massimo entro 5 giorni precedenti il termine di scadenza anzidetto.
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato.

2. Eventuali quesiti o chiarimenti riguardanti le informazioni acquisite in sede di Data Room sintetica e/o di sopralluogo ritenuti utili ad agevolare la formulazione dei contributi richiesti potranno essere formulati entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente il termine di restituzione del Format contenenti i singoli contributi.
3. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori interessati il Comune trasmetterà via PEC a tutti gli operatori che avranno presentato le manifestazioni di interesse le risposte ed i chiarimenti richiesti al massimo entro cinque giorni precedenti il Termine di Scadenza per la restituzione dei contributi.
4. Il Comune metterà a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento.

Lista allegati.

- All. A – Modello di manifestazione di interesse;
- All. B – Modello di dichiarazione sostitutiva;
- All. C – Modello contributi;
- All. D – Impegno di riservatezza.

Fiuggi, 15.07.2019